

CAMERA DEI DEPUTATI N. 272

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, ALESSI, AMALFITANO, ARMELLIN, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BONFERRONI, CACCIA, COBELLIS, COLONI, COSTA SILVIA, FARAGUTI, LATTANZIO, MATULLI, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, PIREDDA, RIGHI, ROJCH, RUSSO RAFFAELE, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TORCHIO, URSO, VITI

Presentata il 2 luglio 1987

Disciplina della pesca sportiva e da diporto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alcuni anni addietro, con un decreto del Ministro della marina mercantile è stato impedito ai pescatori sportivi l'uso di qualunque tipo di rete. Ciò in quanto moltissimi individui, in spregio alla legislazione allora vigente, utilizzavano reti da pesca di lunghezza largamente superiore a quella consentita ai pescatori sportivi.

Tale pratica illegittima, per effetto di una vigilanza in mare sempre minore, è continuata e continua, sicché in pratica il

decreto sopra accennato ha finito per sprigionare i suoi effetti non contro i violatori di legge, ma contro coloro che esercitavano la pesca sportiva nel pieno rispetto delle regole stabilite.

La presente proposta di legge vuol correggere siffatto stato di cose, perché è semplicemente assurdo penalizzare, per colpa di pochi, quelle decine di migliaia di pescatori sportivi che da un uso limitato delle reti da pesca traggono divertimento ed attività fisica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La pesca sportiva, come definita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, può essere esercitata anche mediante l'utilizzazione di reti da pesca, di lunghezza non superiore a metri duecento.

2. La misura minima delle maglie delle reti è quella stabilita dalla vigente normativa per le reti della pesca professionale.

ART. 2.

1. La pesca sportiva indicata nell'articolo 1 può essere esercitata solamente per quattro mesi l'anno.

2. Con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale della pesca marittima, sono individuate localmente le date di inizio e di fine del periodo indicato nel comma 1.